

Proposta N° 139 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 03/04/2014		il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia Deliberazione della Giunta Municipale

N.° 104 del Reg.	OGGETTO :	INSERIMENTO NEI BANDI E DISCIPLINARI DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E NELLO SCHEMA DI CONTRATTO DELLA CLAUSOLA PER IL REPERIMENTO DI MANODOPERA E MAESTRANZE LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOGGETTI DISOCCUPATI O IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
Data 03/04/2014		
Parte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass. anz. Coppola Vincenzo		X			
3)	Ass.V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
4)	Assessore Manno Antonino	X		X		
5)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
6)	Assessore Papa Stefano	X		X		
7)	Assessore Lo Presti Lidia	X		X		

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente Deliberazione avente ad oggetto: **"INSERIMENTO NEI BANDI E DISCIPLINARI DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E NELLO SCHEMA DI CONTRATTO DELLA CLAUSOLA PER IL REPERIMENTO DI MANODOPERA E MAESTRANZE LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOGGETTI DISOCCUPATI O IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE"**

PREMESSO CHE:

- La crisi del settore edilizio ha raggiunto ad Alcamo cifre ormai drammatiche di emergenza occupazionale con un aumento notevole dei disoccupati che si trovano in condizioni disperate in un periodo di grave crisi economica ed occupazionale che sta interessando tutto il comprensorio
- I lavoratori del settore al momento disoccupati, assieme ai sindacati, affiancati dagli imprenditori del settore hanno promosso una serie di azioni, cui ha subito risposto il Comune di Alcamo, sia dal punto di vista politico sia da parte del Settore Servizi Tecnici e manutentivi sia da parte dell'Avvocatura comunale, per contrastare il dilagante fenomeno della disoccupazione delle maestranze locali
- Si sono svolti per tale emergenza occupazionale diversi tavoli tecnici e riunioni, tra l'Amministrazione Comunale, gli Uffici, i rappresentanti di categoria e quelli sindacali per affrontare le delicate e difficili problematiche dell'occupazione che investono il territorio e che potrebbero determinare ulteriori gravi danni all'economia locale
- Una delle proposte emerse dal tavolo tecnico è quella relativa all'utilizzo di manodopera locale disoccupata per i lavori banditi dal Comune di Alcamo, proposta questa attentamente analizzata dai Settori Servizi Tecnici e manutentivi e dall'Avvocatura Comunale, ritenendola concreta ed attuabile ai sensi dell'art.69 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
- L'art. 69 del Codice dei contratti pubblici – in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della Direttiva 2004/17/CE – prevede che le Stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel Bando di gara, o nell'Invito, in caso di procedure senza bando, o nel Capitolato d'onori.
- A tal riguardo, la suddetta disposizione precisa, al comma 2, che dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali ed aggiunge, al comma 3, che la Stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari ha facoltà di comunicarle all'Autorità, al fine di ottenerne una pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
- Alcuni comuni hanno già sottoposto all'Autorità di vigilanza richiesta di parere ai sensi del comma 3 dell'art.69 allegando bozza del Bando di gara e del Disciplinare: esistono pertanto pareri già resi dall'Autorità di Vigilanza per clausole così formulate: *"impegno della ditta aggiudicataria di reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, nella misura non inferiore al 50% (dei lavoratori occupati nell'appalto), con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione ..."*
- Nel parere reso l'Autorità di Vigilanza ha rammentato che per quanto riguarda l'art. 69 del Codice dei contratti pubblici – in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della Direttiva 2004/17/CE – le norme comunitarie e la disciplina di recepimento prevedono espressamente che debba trattarsi di condizioni di esecuzione, con ciò chiarendo, esplicitamente, che si tratta di condizioni che producono effetti nella

fase esecutiva dell'appalto e, implicitamente, che le stesse non devono avere incidenza sulla fase di gara: ciò, in particolare, riguarda la impossibilità di costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta.

- Per quanto sopra le stazioni appaltanti devono quindi effettuare un'attenta valutazione della conformità delle condizioni particolari di esecuzione richieste ai principi del Trattato UE, concernenti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, al fine di evitare discriminazioni, dirette o indirette, tra gli offerenti, e di scongiurare il rischio che le stesse possano avere effetti pregiudizievoli sulla reale ed effettiva concorrenza tra le imprese. Proprio al fine di favorire tale valutazione, il già richiamato art. 69, comma 3, del Codice ha previsto la facoltà per le stazioni appaltanti di richiedere all'Autorità un pronunciamento su tale aspetto delle clausole del bando contemplanti "particolari condizioni di esecuzione del contratto", onde evitare che le disposizioni in esse contenute incidano negativamente sulle condizioni di concorrenzialità del mercato "*in modo tale da discriminare o pregiudicare alcune categorie di imprenditori, determinando così un'incompatibilità delle previsioni del bando o dell'invito con il diritto comunitario*" (Cons. St., Sez. cons. per gli atti normativi, Parere 6 febbraio 2006, n. 355).
- Sempre l'Autorità ha segnalato che in diretta applicazione dell'art. 69, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, appare necessario che negli atti di gara sia previsto che gli operatori dichiarino in sede di offerta di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari; la prassi dell'Autorità ha, inoltre, aggiunto in via interpretativa che di siffatta clausola sociale deve essere dato riscontro nello schema di contratto.
- Nel caso di specie, la clausola da inserire nel Bando e nel Disciplinare di gara prevede la seguente formulazione: "*Ciascun concorrente dovrà impegnarsi già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l'appalto di che trattasi, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 50% dei nuovi assunti, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione tramite Uffici/Agenzie abilitati al reperimento di manodopera*", clausola da adottare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
- Per quanto riguarda il costante indirizzo interpretativo dell'Autorità di Vigilanza la clausola suddetta, per onorare gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma, oltre che da inserire nel Bando e nel Disciplinare di gara deve esser inclusa nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto. Infatti, giacché tali clausole implicano una parziale deroga alla disciplina comunitaria, ragioni di opportunità inducono a suggerire una formulazione espressa e facilmente individuabile della stessa, tale che essa si possa identificare, con apposita evidenza del Bando, mediante formulazione idonea ad evidenziare la specificità esecutiva. A tal proposito, sempre secondo l'Autorità è opportuno che la clausola assuma una rubrica più esplicita quale, è "clausola sociale" o "condizioni particolari di esecuzione"
- La clausola sociale in esame risulta circoscritta nei limiti di una particolare condizione di esecuzione della prestazione, senza che ne conseguano indebite interferenze in sede di requisiti di partecipazione. La clausola non introduce, infatti, una prescrizione che assurge a requisito di capacità economico - finanziaria o tecnico - organizzativa che il concorrente deve possedere per partecipare alla gara, né stabilisce uno specifico criterio di valutazione dell'offerta migliore.
- la clausola in esame prevede il reperimento di un numero di lavoratori locali, non inferiore alla misura del 50% dei lavoratori impiegati, appartenenti a categorie di disoccupati soggetti in cerca di prima occupazione. L'Autorità ha, in altre occasioni, affermato che l'obbligo di impiegare lavoratori svantaggiati, quale condizione di esecuzione dell'appalto, è conforme al disposto dell'art. 69 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, purché siano rispettati i criteri individuati dal Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore

dell'occupazione. Alla luce di questo Regolamento, ove sono dettate in linea generale le condizioni di compatibilità degli aiuti di stato di contrasto alla disoccupazione, è da ritenersi compatibile con il diritto comunitario l'indicazione di assumere soggetti che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, lett. f).

- la clausola sociale di cui trattasi non impone l'obbligo di assunzione senza prendere in considerazione se il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. Nei termini indicati, la clausola appare conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza sulle misure atte a favorire condizioni di concorrenzialità nel mercato e coerente con una lettura costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. (Cons. Stato, V, 15 giugno 2009, n. 3900; in argomento cfr. anche Parere Avcp n. 44/2010, Parere Avcp AG 41/2012 e delibera Avcp n. 97/2012, in cui si fa anche riferimento alla necessità di considerare, in tema di concreta applicazione della clausola, il contenuto del CCNL di categoria applicato di volta in volta dal nuovo aggiudicatario). La formulazione in esame, infatti, da un lato non impone una determinata forma contrattuale, rimettendo tale scelta alla discrezionalità dell'aggiudicatario, e si limita a indicare un obbligo di prioritario reperimento della suddetta manodopera a livello locale.

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Alcamo intende inserire nei propri bandi di gara una clausola che consenta tanto di promuovere le legittime esigenze sociali, quanto di rispettare la libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà di organizzazione imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari
- La clausola sociale richiama quale condizione di esecuzione dell'appalto l'obbligo prioritario di reperimento di manodopera locale disoccupata o in cerca di prima occupazione nella misura del 50% dei nuovi assunti, può ritenersi conforme ai principi del Trattato CE in quanto non appare imporre un obbligo di assunzione, ma configura una mera preferenza o priorità di reperimento dei lavoratori tra soggetti svantaggiati così come rappresentati in conformità del Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204. La formulazione non appare limitativa della libera concorrenza e risulta compatibile con il diritto comunitario ai sensi dell'art. 69, comma 3, del D. Lgs 163/2006.

VISTO

Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recepito dalla della L.R. 12/2011;

il D.P.R. 207/2010;


lo statuto comunale;

il vigente O.R.EE.LL.


PROPONE DI DELIBERARE

1. di inserire nei Bandi e nei Disciplinari di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto una clausola sociale così formulata: *"Ciascun concorrente dovrà impegnarsi già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l'appalto di che trattasi, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 50% dei nuovi assunti, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione tramite Uffici/Agenzie abilitati al reperimento di manodopera"*
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
3. di demandare al Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi tutti gli adempimenti gestionali consequenziali.

L'Assessore Proponente
Assessore ai Servizi Tecnici e Manutentivi
Arch. Salvatore Cusumano



Proponenti
Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:

“INSERIMENTO NEI BANDI E DISCIPLINARI DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E NELLO SCHEMA DI CONTRATTO DELLA CLAUSOLA PER IL REPERIMENTO DI MANODOPERA E MAESTRANZE LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOGGETTI DISOCCUPATI O IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE”

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recepito dalla della L.R. 12/2011;

il D.P.R. 207/2010;

lo statuto comunale;

il vigente O.R.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1. di inserire nei Bandi e nei Disciplinari di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nello Schema di contratto una clausola sociale così formulata: *"Ciascun concorrente dovrà impegnarsi già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori unità lavorative onde raggiungere il numero congruo per l'appalto di che trattasi, a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, nel limite non inferiore al 50% dei nuovi assunti, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione tramite Uffici/Agenzie abilitati al reperimento di manodopera"*
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
3. di demandare al Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi tutti gli adempimenti gestionali consequenziali.

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

"INSERIMENTO NEI BANDI E DISCIPLINARI DI GARA, NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E NELLO SCHEMA DI CONTRATTO DELLA CLAUSOLA PER IL REPERIMENTO DI MANODOPERA E MAESTRANZE LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SOGGETTI DISOCCUPATI O IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE"

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore servizi tecnici e Manutentivi Ing. Enza Anna Parrino
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

2/4/2014

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici e Manutentivi
Ing. Enza Anna Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

03 APR 2014

Il Dirigente di Settore

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

Visto: L'assessore al ramo

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Cusumano Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06/04/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/04/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati